



DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 03/2011

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
ORGANIZZATO E DELLA PIATTAFORMA DI REGISTRAZIONE DEGLI SCAMBI
BILATERALI DELLE GARANZIE DI ORIGINE.**

Con Deliberazione del 28 luglio 2011 - ARG/elt 104/11, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) ha adottato le *Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*, volte a verificare e, quindi, ad assicurare, che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita.

Segnatamente, nel definire tali condizioni di trasparenza, l'AEEG ha individuato:

- nelle garanzie di origine di cui alla Direttiva 2009/28/CE gli strumenti per garantire la tracciabilità dell'energia oggetto dei contratti di vendita di energia rinnovabile, prevedendo, a tal proposito che, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, i predetti strumenti coincideranno con i titoli CO-FER ovvero le certificazioni rilasciate dalla società Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009;
- nel meccanismo di scambio/trasferimento e successivo annullamento di tali certificazioni, lo strumento di controllo delle vendite, garantendo, in tal modo, che la medesima energia prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita.

Con riferimento a tale secondo aspetto, l'AEEG ha previsto che le garanzie di origine possano essere oggetto di negoziazione nella sede predisposta dal **Gestore dei mercati energetici S.p.A.** (nel seguito: GME) ovvero di libero scambio anche al di fuori della medesima sede; e che, in questo caso vi sia l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME.

In tale ambito ha previsto, altresì, che anche gli esiti (prezzi e quantità) conseguenti alle assegnazioni effettuate dal GSE - secondo apposite procedure concorrenziali predisposte dallo stesso GSE ed approvate dall'AEEG - con riferimento alle garanzie di origine nella propria disponibilità debbano essere registrati presso il GME.

A tale specifico fine l'AEEG ha dato, pertanto, mandato al GME di predisporre i predetti sistemi di scambio, nonché il relativo regolamento di funzionamento.

In particolare, l'articolo 6, comma 6.7, della Deliberazione ARG/elt 104/11 prevede che il GME *previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 15 novembre 2011, trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, il regolamento di*

funzionamento del mercato (M-COFER) e della piattaforma di registrazione delle transazioni bilaterali delle CO-FER (PB-COFER).

Nel dare prontamente seguito alla succitata disposizione, il GME pubblica la “**Proposta di regolamento di funzionamento del mercato organizzato e della piattaforma di registrazione degli scambi bilaterali delle garanzie di origine**” con l’obiettivo di raccogliere presso tutti i soggetti interessati eventuali osservazioni.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Unità Legale e Regolazione del GME, per iscritto, le proprie osservazioni/proposte entro e non oltre il **28 ottobre 2011**, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

e-mail: info@mercatoelettrico.org

fax: 06.8012.4524

posta: **Gestore dei mercati energetici S.p.A.**

Largo Giuseppe Tartini, 3/4

00198 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.